



ANASPED

la nostra voce



Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali • info@anasped.it - www.anasped.it • Numero 2 - anno VII - Febbraio 2020

Brexit

Definitivo l'accordo di recesso del Regno Unito da Unione europea e da Euratom: prime riflessioni



Con la mezzanotte del 31 gennaio 2020 il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ha cessato di essere parte dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), acquistando nei confronti dell'Unione lo status di paese terzo. L'accordo di recesso, concluso al termine di una lunga trattativa condotta ai sensi dell'art. 50 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dell'art. 106 bis del trattato Euratom, è stato approvato il 29 gennaio scorso sia dal Parlamento europeo, sia dal Regno Unito. L'accordo tuttavia prevede all'art. 126 e ss. una fase transitoria per il periodo dal primo febbraio al 31 dicembre 2020; questa fase potrebbe essere prorogata, per una sola volta e per un periodo comunque non superiore a due anni, con decisione

da adottare entro il 30 giugno prossimo dal comitato misto UE-Regno Unito istituito dall'accordo di recesso. È presto per valutare se vi saranno le condizioni politiche per negoziare questa proroga; in ogni caso, durante il periodo di transizione il Regno Unito continua ad essere, a tutti gli effetti, parte dell'unione doganale e del mercato unico europei.

Quando l'accordo di recesso andrà a regime (attualmente la data è fissata nel primo gennaio 2021, salvo proroghe) il suo territorio, ivi compreso quello delle isole Normanne, dell'Isola di Man e di Gibilterra, non sarà più compreso nel territorio doganale dell'Unione e costituirà territorio doganale del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord.

Ciò che differenzia un'unione doganale da un ac-

cordo di libero scambio è proprio il fatto che i paesi legati da un accordo di libero scambio mantengono in piena autonomia i propri territori doganali, ciascuno con la propria tariffa doganale verso i paesi terzi; mentre i paesi che aderiscono ad un'unione doganale fondono i rispettivi territori in un unico territorio che applica verso l'esterno una tariffa doganale comune.

Il periodo transitorio è anche finalizzato all'individuazione dello strumento che dovrebbe regolare i rapporti tra Regno Unito ed Unione europea, come potrebbe avvenire per la negoziazione di un accordo di partenariato economico, contenente anche clausole per la creazione di una zona di libero scambio; una soluzione di questo tipo consentirebbe di evitare la c.d. hard brexit, cioè un recesso senza accordo.

Nel caso di hard brexit i rapporti tra le parti resterebbero comunque disciplinati dalle disposizioni GATT 1994, contenute nell'allegato 1A all'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 entrato in vigore il primo gennaio 1995 ed istitutivo della WTO (World trade organization); in particolare, sarebbe applicabile al Regno Unito la disposizione nota come MFN clause (art. 1 GATT 1994, most favourite nation), cioè la clausola c.d. della nazione più favorita secondo cui «qualsiasi vantaggio, favore, privilegio o immunità, concesso da una parte contraente a un prodotto originario da ogni altro paese, o ad esso destinato, sarà esteso, immediatamente e senza condizioni, ad ogni prodotto similare originario dei territori di ogni altra parte contraente, o ad essi destinati».

All'accordo di recesso è allegato anche il protocollo che reca la disciplina dei rapporti tra l'Unione europea ed il Regno Unito per quanto riguarda la circolazione delle merci tra l'Irlanda del Nord ed il resto del Regno Unito: quando l'accordo di recesso andrà a regime, infatti, mancherà il confine fisico tra la Irlanda e Irlanda del Nord in virtù dell'accordo stipulato in Belfast tra Regno Unito e Irlanda il 10 aprile 1998, noto anche come accordo del Venerdì santo che ha conciliato i problematici rapporti tra le parti.

Poiché il territorio dell'Irlanda del Nord costituirà parte integrante del territorio doganale del Regno Unito, l'art. 3 del protocollo prevede che «non sono imposti dazi doganali sulla merce trasportata direttamente in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito, [...], salvo se vi [sia] il rischio che la merce sia successivamente trasferita nell'Unione nella sua forma oppure come parte di altra merce a seguito di trasformazione».

Dal punto di vista diametralmente opposto, la disposizione prevede poi che «sulla merce trasportata direttamente in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova né nell'Unione né in un'altra parte del Regno

Unito sono imposti i dazi doganali applicabili nel Regno Unito, [...], salvo che vi [sia] il rischio che la merce sia successivamente trasferita nell'Unione nella sua forma oppure come parte di altra merce a seguito di trasformazione». Sotto entrambi i profili, la merce che viene trasportata in Irlanda del Nord «da un luogo che non si trova nell'Unione» sarà considerata di default a rischio di essere successivamente trasferita nell'Unione, a meno che non sarà accertato che essa non subirà «trasformazioni commerciali» in Irlanda del Nord e che soddisfi i criteri che dovranno essere stabiliti dal comitato misto UE-Regno Unito prima della fine del periodo di transizione.

Questi criteri riguarderanno la destinazione, l'uso finale, la natura ed il valore della merce, la «natura dello spostamento» e quale sia il possibile incentivo ad effettuare un successivo «spostamento non dichiarato nell'Unione» come ad esempio l'esistenza di dazi doganali imponibili nell'Unione europea su questa merce.

Se i criteri non risulteranno soddisfatti e vi sia rischio di trasferimento, il Regno Unito applicherà nei confronti dell'Irlanda del Nord le customs rules, cioè la normativa doganale (compresa quella tariffaria), applicabile nell'Unione europea secondo l'art. 5, punto 2, del codice doganale dell'Unione, senza onere di versamento dei dazi così riscossi all'Unione ma con facoltà di successivo rimborso purché ciò non costituisca «aiuto di stato» nei casi previsti dall'art. 10 del protocollo.

All'accordo di recesso sono anche allegati il protocollo che riguarda le zone di sovranità del Regno Unito, di Akrotiri e Dhekelia, di cui al trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro ed il protocollo che riguarda Gibilterra. Il territorio delle zone di sovranità esistenti in Cipro continuerà ad essere parte del territorio doganale dell'Unione europea, con ogni conseguenza per quanto riguarda l'applicazione della normativa doganale in dette zone, applicazione che resta affidata alle autorità doganali della Repubblica di Cipro.

Per quanto riguarda la posizione di Gibilterra, poiché essa è rappresentata dal Regno Unito nei rapporti con l'Unione europea, con il recesso del Regno Unito il diritto dell'Unione cesserà di essere applicato a Gibilterra.

L'art. 3 del protocollo prevede che Spagna e Regno Unito stabiliscano altresì «forme di cooperazione necessarie a conseguire la piena trasparenza nella fiscalità e nella tutela degli interessi finanziari di tutte le parti interessate, in particolare istituendo un sistema rafforzato di cooperazione amministrativa per lottare contro la frode, il contrabbando e il riciclaggio e per risolvere i conflitti sulla residenza fiscale».

Piero Bellante

Avvocato in Verona

Le nuove norme in tema di triangolazioni dal 2020

Le norme in tema di triangolazioni hanno recentemente subito una importante revisione, nell'ottica dell'uniformazione del mercato interno iva unionale, uniformità che dovrebbe debuttare il prossimo 01.07.2022, superando l'attuale regime "temporaneo" che, nelle intenzioni del legislatore, doveva diventare definitivo sul finire degli anni Novanta del Secolo scorso.

In tale ambito vanno lette le nuove disposizioni previste a partire dal 01.01.2020, per effetto della introduzione della Direttiva 2018/1910/UE.

In tal senso, la Direttiva, introducendo l'art. 36-bis nella Dir. UE 2006/112, stabilisce regole che tendono uniformare il trattamento dell'operazione, attualmente soggetto ad interpretazioni diverse nei vari Paesi Membri.

Si tratta, in premessa, di un insieme di disposizioni che, attualmente, presentano non poche criticità operative, come attestato dalle difficoltà esplicative incontrate (e ancora presenti) nella stessa sede comunitaria deputata alla loro applicazione.

Le criticità si ricollegano al fatto che, introducendo l'art. 36-bis, il legislatore UE agisce solo in un particolare ambito delle triangolazioni e non su tutti i casi triangolari.

Infatti


- ▲ La riforma opera solo in ambito UE;
- ▲ La riforma non incide sulle triangolazioni interne;
- ▲ La riforma non incide sulle triangolazioni non unionali.

Secondo le norme in esame, inoltre, i casi disciplinati si riferiscono alla particolare posizione del promotore, definito "operatore intermedio" dal legislatore.

Secondo il legislatore unionale, in primis, nel caso di cessioni a catena, solo una delle stesse ha diritto di beneficiare della tradizionale non imponibilità, mentre le successive sono soggette a Iva in altro Stato, secondo le regole che ora diremo.

In tal senso, il legislatore unitario stabilisce che, se si verifica il caso indicato (trasporto a nome e cura del promotore), solo la vendita a lui destinata dal cedente è "esente", mentre la successiva cessione è soggetta a iva nel Paese del cessionario finale.

Volendo esemplificare, si supponga il seguente caso:



con il promotore at(1) che cura il trasporto.

In questo caso, la Direttiva stabilisce due possibili casi alternativi.

In un primo caso, se il trasporto avviene a cura del promotore at(1), e il promotore non dispone di una posizione Iva in Italia, la cessione effettuata nel nostro Paese è di tipo unitario, senza iva, mentre la cessione fra austriaci è di tipo interno all'Austria (e, quindi, soggetta alle norme interne austriache).

In alternativa, e sempre con il trasporto a cura del promotore, se il promotore comunica l'eventuale partita Iva detenuta in Italia, l'operazione diventa italiana per la prima cessione, mentre diventa unionale per la seconda.

Poiché la disciplina UE non interviene sulle regole generali della fatturazione iva, in tale caso:

- ▲ Sostanzialmente l'operazione avviene in art. 58 fra l'italiano e il soggetto passivo UE con partita Iva italiana;
- ▲ La seconda cessione diventa non imponibile ex art. 41 della legge unionale.

Per le stesse ragioni, se la triangolazione avviene fra due italiani (cedente e primo cessionario), con destinazione della merce in altro Paese Membro, l'operazione verrebbe comunque predisposta (fra italiani) con il ricorso all'art. 58, mentre la successiva cessione sarebbe ex art. 41. Infatti, tale caso rientrerebbe nella seconda ipotesi sopra indicata.

Sempre per le stesse ragioni, nessuna modifica avviene per le triangolazioni "classiche", nelle quali il trasporto avviene a nome e a cura del cedente, che restano regolate dalla norma generale dell'art. 41. Nel caso, infine, di una triangolazione "classica", nella quale un soggetto italiano appare come promotore, mentre gli altri soggetti sono unionali, gli interpreti di maggior spessore ritengono che nulla sia cambiato, potendosi comunque ricorrere alla tradizionale designazione del cessionario come delegato di imposta nel suo Paese.

Daniele Vicario
Formatore professionale